

(N. 2036)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1957 (V. Stampato n. 2748)

d'iniziativa del Deputato **RAPELLI**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 LUGLIO 1957

Norme sulla previdenza marinara

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso le Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonchè presso le Società di navigazione contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro; potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti.

Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del

mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.